

Codice A2201A

D.D. 17 dicembre 2025, n. 1826

L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 21. Rinnovo dell'autorizzazione all'utilizzo di due alloggi di edilizia sociale di proprietà dell'ATC Piemonte Centrale in Via Fossata.



ATTO DD 1826/A2201A/2025

DEL 17/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2201A - Politiche di welfare abitativo

OGGETTO: L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 21. Rinnovo dell'autorizzazione all'utilizzo di due alloggi di edilizia sociale di proprietà dell'ATC Piemonte Centrale in Via Fossata.

Premesso che:

- l'articolo 21 della L.R. 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., ha previsto la riserva di alloggi di edilizia sociale per l'accompagnamento sociale, la custodia sociale e la mediazione dei conflitti, al fine di favorire processi di inclusione e coesione sociale, ridurre i rischi di conflitto tra inquilini, tutelare le persone non autosufficienti, contribuire a preservare il valore degli immobili e la loro funzionalità;
- la Giunta regionale, con deliberazione 18 marzo 2013, n. 3-5531, ha approvato in via sperimentale i "Primi indirizzi e criteri per l'applicazione dell'articolo 21 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3";

- con successiva deliberazione 4 ottobre 2019, n. 2-330, la Giunta regionale ha approvato gli "Indirizzi e criteri per l'applicazione dell'articolo 21 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3". Tale deliberazione stabilisce che:

- 1) i progetti di utilizzo di alloggi per le finalità di cui all'art. 21 della L.R. n. 3/2010, nell'ambito delle fattispecie previste dalla norma medesima, devono riguardare, in modo vincolante anche, azioni volte alla salvaguardia e alla tutela del valore del patrimonio abitativo pubblico e delle aree circostanti, mediante l'attuazione di interventi di piccola manutenzione a favore dei caseggiati più degradati;

- 2) gli alloggi da destinare ai progetti previsti dall'art. 21 della L.R. n. 3/2010 devono essere, altresì, situati in aree o quartieri ad alta concentrazione di edilizia sociale, in zone caratterizzate da forte degrado sociale e/o del contesto ambientale o in immobili con forte presenza di categorie socialmente deboli;

- 3) al fine di preservare l'utilizzo degli alloggi di edilizia sociale per l'assegnazione ai nuclei richiedenti inseriti nelle graduatorie, il numero massimo di alloggi utilizzabili per i progetti di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 21 della L.R. n. 3/2010, nel limite di un alloggio per scala, come stabilito dal comma 2 dello stesso articolo 21, è pari al 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, di quelli di proprietà dell'ente proponente;

- 4) le attribuzioni degli alloggi hanno carattere temporaneo e una durata massima di cinque anni, eventualmente rinnovabili nel rispetto di quanto stabilito ai punti 5 e 8;

- 5) i progetti per l'utilizzo degli alloggi devono essere approvati dall'ente proprietario con proprio

atto deliberativo e devono contenere, oltre agli elementi indicati al comma 4 dell'art. 21 della L.R. n. 3/2010, la motivazione dell'individuazione della localizzazione, la durata, la finalità e il destinatario dell'alloggio. Le proposte di utilizzo di alloggi di proprietà di enti diversi dai Comuni devono essere accompagnate da una deliberazione della Giunta del comune in cui sono siti gli alloggi, contenente l'esplicito assenso al progetto individuato;

- la stessa DGR 4 ottobre 2019, n. 2-330 stabilisce, inoltre, al punto 8, che l'utilizzo degli alloggi per i progetti di cui all'art. 21 della L.R. n. 3/2010 è autorizzato dalla struttura regionale competente in materia di edilizia sociale con propria determinazione, anche previo specifico sopralluogo;

stabilito che:

- con determinazione dirigenziale n. 712 del 14 luglio 2020, la Regione Piemonte autorizzava il progetto comunale "Terrazza Fossata", della durata di cinque anni, ai sensi dell'art. 21 della LR n. 3/2010 e che tale progetto riguardava due alloggi siti in Via Fossata 57/8 (scala C e D) allocati in un complesso edilizio composto da 78 alloggi destinati a nuclei familiari in situazione di disagio e fragilità sociale;

- tale progetto, realizzato dalla Cooperativa sociale "Un sogno per tutti" ONLUS, risulta essere terminato ed è stata inviata la relazione annuale da parte della Cooperativa sociale;

preso atto che:

- l' ATC Piemonte centrale, con deliberazione della Giunta comunale n. 85 del 13 novembre 2025, trasmessa con nota prot. n. 66895 e protocollata con n. 59405 entrambi del 19 novembre c.a, ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'utilizzo di due alloggi di edilizia sociale di sua proprietà siti in n. 1 alloggio, sito in via Fossata 57/8 sc. C, piano terra, u.i. 109022750030044 e n. 1 alloggio, sito in via Fossata 57/8, scala D, piano terra, u.i. 109022750040058 per la realizzazione di coabitazioni giovanili solidali denominando il progetto "Terrazza Fossata", ai sensi dell'art. 21 della lr. n. 3/2010;

- nella deliberazione dell'Agenzia, inoltre, si attesta che il monitoraggio svolto ha accertato che "negli anni sono stati progressivamente raggiunti risultati soddisfacenti, i pagamenti dei canoni sono sempre risultati regolari e anche il progetto di rinnovo che ha inviato la Cooperativa, descritto di seguito, riporta elementi migliorativi" e che ai sensi del punto "7)" della Deliberazione della Giunta Regionale, ATC continuerà a inviare annualmente la relazione sulla progettualità alla competente struttura regionale.;

- il Comune di Torino, con pec n. 9457 del 15 dicembre 2025 e protocollata il giorno successivo con . 62188, ha trasmesso la Deliberazione di Giunta comunale n. 756 del 12 dicembre c.a in cui manifesta l'esplicito assenso alla richiesta di autorizzazione regionale al progetto di intervento sociale ex art. 21 della L.R. 3/2010 e s.m.i. relativo a n. 2 unità alloggiative di edilizia sociale di proprietà dell'A.T.C. del Piemonte Centrale e che tale assenso è prescritto al punto 5 della deliberazione della Giunta regionale del 4 ottobre 2019, n. 2-330, in cui sono stati approvati gli "Indirizzi e criteri per l'applicazione dell'articolo 21 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3";

considerato che:

- la richiesta autorizzativa avanzata dall'ATC del Piemonte Centrale è conforme a quanto previsto dalla sopra citata DGR 4 ottobre 2019, n. 2-330 per la concessione dell'autorizzazione di cui trattasi, sia dal punto di vista quantitativo, che delle azioni indicate nel progetto proposto, in particolare riguardo la salvaguardia e la tutela del valore del patrimonio abitativo pubblico e delle aree circostanti, mediante l'attuazione di interventi di piccola manutenzione;

dato atto che il presente atto amministrativo non è soggetto a pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del Dlgs. n. 33/2013;

- il numero di alloggi di proprietà ATC utilizzati in ambito articolo 21 della L.R. 3/2010 sono attualmente inferiori al 10 per cento;

evidenziato che l'Amministrazione Regionale, nella concessione di autorizzazioni all'utilizzo di alloggi di edilizia sociale per l'attuazione di progetti ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 3/2010, non può operare considerazioni in ordine alla congruità con possibili situazioni di tensione abitativa esistenti sul territorio comunale, che competono al Comune richiedente;

attestata l'assenza degli effetti diretti e indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- articolo 21 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i.;
- articoli 4 e 17 del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i.;
- articolo 17 della L.R. n. 23/2008;

DETERMINA

1) di autorizzare, per le ragioni evidenziate in premessa, il rinnovo dell'utilizzo di due alloggi di edilizia sociale di proprietà dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, siti in Torino, Via Fossata n. 57/8 (scala C e scala D), per la realizzazione di un progetto di accompagnamento sociale, di cui all'art. 21 della L.R. n. 3/2010, e s.m.i.;

2) tale autorizzazione è a valere dal 14 luglio 2025, data in cui scadeva la precedente autorizzazione;

3) di precisare che gli alloggi oggetto del presente provvedimento, rimanendo comunque parte del patrimonio di edilizia sociale, sono soggetti alle disposizioni inerenti la gestione speciale di cui al D.P.R. n. 1036/72, come richiamate dall'art. 19, commi 5 e 6 della stessa L.R. n. 3/2010 e s.m.i..

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A2201A - Politiche di welfare abitativo)
Firmato digitalmente da Anna Palazzi